

## COMUNE DI LEONFORTE PROVINCIA DI ENNA

SETTORE 1° - AFFARI GENER	RALI	•	
Reg. Gen. n. d'ord. 580 Del 16 SET. 2014		Prot. n	
Del 1 6 SET. 2014			
Reg. Sett. 1° n. d'ord.	1 6 SET. 2014		

OGGETTO: Dipendente Salvatore Scimè, concessione benefici di cui all'art.4, comma 2 della legge 53/2000 e di cui all'art. 42, comma 5 del D. Lgs n.151/2001.

## IL RESPONSABILE DEL SETTORE 1°

Vista la determina n.641 del 30.09.2013, con la quale al dipendente Salvatore Scimè, veniva concesso mesi quattro di congedo straordinario ai sensi dell'art. 4 comma 2 della legge 53/2000 e dell'art. 42, comma 5 del D.Lgs. n. 151/2001;

Vista l'istanza n.16913 del 10.09.2014, con la quale il dipendente chiede ulteriori quattro mesi di aspettativa dal 01.10.2014 al 31.01.2015;

Visto l'art.42, comma 5 del D.Lgs n.151/2001 che la madre o in alternativa il padre che beneficiano dei permessi di cui all' art.33, commi 1, 2 e 3 per assistere il figlio che versa in situazione di gravità, accertata ai sensi dell'art. 4, comma 1 della legge 5 febbraio 1992 n. 104, hanno diritto a fruire del congedo, ai sensi dell'art. 4, comma 2,della legge 8 marzo 2000, n.53, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a due anni e che con sentenza della Corte Costituzionale n.19 del 26 Gennaio 2009, è stata ulteriormente allargata la possibilità di fruire di congedo biennale retribuito anche al coniuge della persona gravemente disabile qualora convivente con la stessa;

VISTO il verbale della Commissione ASL di Agira, del 04.09.2013 che trovasi depositato presso l'Ufficio Personale;

Dato atto che nessun altro componente della famiglia ha richiesto o ha usufruito del beneficio come si evince dall'allegata comunicazione;

Atteso che al dipendente in oggetto spetta il congedo straordinario ai sensi dell'art. 4, comma 2, della legge 53/2000 e ai sensi dell'art. 42, comma 5 del D.L.gs n. 151/2001;

Considerato che per il periodo di congedo il richiedente ha diritto ad un'indennità che va calcolata sull'ultima retribuzione mensile, percepita prima dell'inizio del congedo;

Considerato, altresì, che l'indennità non può superare l'importo massimo annuale di € 43.276,12 (anno 2009), rivalutato annualmente sulla base della variazione dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati e inoltre il periodo di congedo è coperto da contribuzione;

Visto l'O.R.EE.LL. vigente in Sicilia.

## **DETERMINA**

• Di concedere i benefici previsti dall'art. 4, comma 2, della legge n. 53 dell'8 marzo 2000 e dell'art. 42, comma 5, del D.L.gs. n. 151/2001, al dipendente Salvatore Scimè, quattro mesi di aspettativa con decorrenza dal 01.10.2014 al 31.01.2015;

- Di erogare al dipendente, per la durata del congedo di cui al primo punto, una indennità corrispondente all'ultima retribuzione percepita e dare atto che il periodo di congedo è utile ai fini del trattamento di quiescenza e non è invece valutabile ai fini dell'indennità di fine servizio;
- Dare, altresì, atto che i contributi da versare all'I.N.P.D.A.P. dovranno essere commisurati alla indennità percepita e troverà applicazione l'istituto della contribuzione figurativa solo se l'indennità percepita è ridotta rispetto alla retribuzione ordinaria dell'ultimo mese e il congedo non produce effetti sulla tredicesima mensilità e sulle ferie.

Il Responsabile dott. Salvatore Lo Bartol

Si attesta la regolare copertura della spesa e la disponibilità della somma Il Responsabile del Servizio Finanziario

16/09/2014